



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 22 Settembre 2025

IVA

[Reverse charge per gli impianti fotovoltaici](#)

di **Andrea Capponi**

IMPOSTE INDIRETTE

[Esteso a due anni il termine per fruire del credito d'imposta "prima casa"](#)

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

IVA

[Quando i punti emessi nell'ambito di un programma fedeltà costituiscono un buono ai fini IVA](#)

di **Marco Peirola**

IMPOSTE SUL REDDITO

[La posizione della Agenzia delle Entrate sul regime forfettario tra risposte attese e risposte "scontate"](#)

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

CRISI D'IMPRESA

[L'atto notificato al solo curatore non è opponibile al fallito tornato in bonis](#)

di **Paola Barisone**

EDITORIALI

[L'IA negli studi: Euroconference e Fondazione ODCEC Milano insieme per un evento che guarda al futuro](#)

di **Milena Montanari**

IVA

Reverse charge per gli impianti fotovoltaici

di **Andrea Capponi**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

IVA IN PRATICA

IN OFFERTA PER TE € 65 + IVA 4% anziché € 10 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

A partire dal 1° gennaio 2015 il meccanismo del reverse charge è stato esteso ai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici.

L'estensione dell'inversione contabile ha riguardato anche l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti fotovoltaici relative a edifici. Restano esclusi dal reverse charge gli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli che non sono funzionali né a servizio di un fabbricato.

Normativa di riferimento domestica ed europea

L'art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972, dispone l'applicazione del reverse charge: *«alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».*

La lett. a-ter), è stata introdotta dall'art. 1, comma 629, Legge n. 190/2014, per ampliare il meccanismo del reverse charge a nuove casistiche e si è resa necessaria per allinearsi a quanto già previsto dall'art. 199, par. 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE. Secondo la normativa europea, infatti: *«gli Stati membri possono stabilire che il debitore d'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili».*

Prima di questa integrazione, la normativa europea era stata recepita solo parzialmente dall'art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, che prevede l'applicazione del reverse charge unicamente alle: *«prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore».*

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 37/E/2006, ha specificato che il meccanismo del reverse charge, di cui all'art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, non si applica:

? alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, a imprese di costruzione o ristrutturazione;

? alle prestazioni rese a un general contractor, a cui il committente affida la totalità dei lavori.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'applicazione del reverse charge è a carico dei subappaltatori che svolgono attività economiche rientranti nella sezione F della classificazione ATECO, anche se in via non esclusiva o prevalente.

A seguito dell'introduzione della lett. a-ter), all'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, l'obbligo di inversione contabile è stato esteso, a partire dal 1° gennaio 2015, ad alcune specifiche prestazioni relative a edifici e in particolare a servizi di:

? pulizia;

? demolizione;

? installazione di impianti;

? completamento.

Come si evince dalla nuova normativa, il meccanismo del reverse charge è previsto per le attività edili (demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già precedentemente interessate dall'applicazione del reverse charge, seppur con diverse condizioni, e al contempo interessa nuovi settori, come i servizi di pulizia, che non rientrano nell'ambito strettamente edile.

Tipologie di intervento sull'impianto fotovoltaico

Per identificare le prestazioni elencate nella lett. a-ter), si deve fare riferimento unicamente ai codici della Tabella ATECO 2007, come modificati e integrati a decorrere dal 1° aprile 2025, così come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2015.

Come già riportato in precedenza, i seguenti servizi rientrano nell'ambito di applicazione del reverse charge ai sensi della lett. a-ter):

1. pulizia;
2. demolizione;
3. installazione di impianti;
4. completamento.

Rientra nell'ambito dell'attività di installazione di impianti (codice ATECO 43.21.01), anche

quella relativa all'installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici.

Peraltro, una recente revisione dei codici ATECO ha rinominato, tra l'altro, l'attività precedentemente indicata come "installazione di impianti e completamento relative ad edifici" rientrando appunto nella lett. a-ter).

La nuova denominazione dal 2025 è "Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici".

Di seguito si riporta la corrispondenza bidirezionale tra il codice ATECO (43.21.01) del 2022 e lo stesso modificato nel 2025.

Codice ATECO 43.21.01 – Corrispondenza 2022–2025

Denominazione 2022	Nuova denominazione 2025	Descrizione
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)	Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici	

IMPOSTE INDIRETTE

Esteso a due anni il termine per fruire del credito d'imposta "prima casa"

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



"Where your home
comes to life"

In caso di riacquisto di abitazione con l'agevolazione prima casa, e vendita della precedente abitazione entro 2 anni, oltre al mantenimento dell'agevolazione sul primo acquisto, **spetta anche il credito d'imposta**, di cui all'[art. 7, Legge n. 448/1998](#). È quanto affermato nella recente [risposta a interpello n. 197/E/2025](#) del 30 luglio scorso, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito **un'interpretazione favorevole al contribuente** sulla possibilità di applicare il credito d'imposta per il riacquisto di una prima casa.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025, per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2025, il **termine di 1 anno** (tra la rivendita della precedente prima casa e riacquisto antecedente a tale vendita) **è stato esteso a 2 anni**. Si ricorda che detto termine costituisce **condizione necessaria per evitare la decadenza dall'agevolazione fruita sul primo acquisto**, con recupero della maggiore imposta e delle relative sanzioni (**differenza tra imposta agevolata di registro al 2% o Iva al 4%, e imposta ordinaria di registro al 9% e IVA al 10%**).

Tuttavia, a fronte delle descritte modifiche, il Legislatore **non è intervenuto anche sulla disciplina del credito d'imposta** di cui all'[art. 7, Legge n. 448/1998](#). Tale agevolazione consiste nella possibilità di non pagare l'imposta (di registro) dovuta sul secondo acquisto, ma di fruire di un **credito d'imposta pari all'imposta già pagata sull'acquisto originario**, con conseguente pagamento dell'eventuale differenza (l'eventuale eccedenza non è invece utilizzabile). Anche dopo la Legge di bilancio 2025, il citato [art. 7](#) continua a **riportare il termine di 1 anno** (tra riacquisto e rivendita) quale lasso temporale per ottenere il predetto credito d'imposta, con la conseguenza che **laddove tra riacquisto e vendita della precedente prima casa sia decorso più di 1 anno** (ma meno di 2), il **contribuente non decade dall'agevolazione prima casa sul primo acquisto**, ma **non ha titolo per fruire del credito d'imposta sul riacquisto**.

In questo contesto è intervenuta la risposta dell'Agenzia delle Entrate, riferita al caso di un contribuente che aveva acquistato una prima casa impegnandosi a rivedere quella già posseduta entro il termine di 1 anno e richiedendo il credito d'imposta. Nel frattempo, è intervenuta la Legge di bilancio 2025, che ha **esteso il termine per la rivendita a 2 anni**, ragion per cui il contribuente ha chiesto all'Agenzia se anche il termine per la richiesta del credito

d'imposta **fruisce della stessa "proroga"**. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che il nuovo termine biennale trova applicazione non solo agli atti stipulati dal 1° gennaio 2025, ma anche a tutti quelli per i quali a quella stessa data il vecchio termine di un anno non fosse ancora scaduto (in tal senso si veda la [risposta a interpello n. 127/E/2025](#)), approfondisce la questione riferita alla **possibile estensione del termine biennale anche al credito d'imposta**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in quanto la motivazione dell'ultimo intervento normativo inserito con la Legge di bilancio 2025 (che ha raddoppiato il termine per la rivendita) è la stessa di quello precedente (che introdusse la possibilità della rivendita *post acquisto*), e che a suo tempo è **stata confermata la necessità di estendere anche al credito d'imposta gli effetti della novità normativa**, l'estensione deve operare anche ora, per il termine di 2 anni. Altrimenti si finirebbe con il **penalizzare l'utilizzo del credito d'imposta sul nuovo acquisto**. Pertanto, afferma l'Agenzia, nel caso descritto nell'istanza il credito d'imposta è concesso **in via provvisoria al contribuente a condizione che l'abitazione già acquistata col beneficio venga alienata entro 2 anni**. In caso di **mancato rispetto del termine di 2 anni**, si realizza sia la **decadenza dall'agevolazione prima casa che il venir meno del credito di imposta**.

IVA

Quando i punti emessi nell'ambito di un programma fedeltà costituiscono un buono ai fini IVA

di Marco Peirolo

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronuncerà prossimamente sul **regime IVA dei programmi di fidelizzazione dei clienti** che accumulano, con i loro acquisti; punti che possono utilizzare in occasione di un acquisto successivo, **pagando un prezzo più basso** o, come nel caso di specie, **ottenendo altri beni**.

Il tema controverso, sul quale l'Avvocato generale ha fornito le proprie conclusioni l'11 settembre 2025 in merito alla **causa C-436/24**, attiene al **trattamento IVA dei punti non riscattati**, che a sua volta dipende dalla possibilità, "a monte", di qualificare i punti come un **buono acquisto, monouso o multiuso**.

Se i punti sono considerati un "**buono multiuso**", allora il **corrispettivo dei punti non utilizzati non dovrebbe**, in linea di principio, **essere assoggettato a imposta**. Se, invece, i punti sono considerati come un "**buono monouso**", l'imposta è dovuta al **momento del primo acquisto** dei beni e, con il riscatto dei punti, i **beni sono acquistati ad un prezzo ridotto** e, quindi, con un'IVA ridotta.

La prima questione sollevata dal giudice nazionale verte sulla **definizione di buono**, ai sensi dell'art. 30-*bis*, Direttiva 2006/112/CE, trattandosi di stabilire se **l'acquisizione dei punti da parte del cliente possa essere considerata** come **emissione di un buono**, anche se né il bene e né il valore del bene che può essere acquisito con i punti **sono noti al momento della loro acquisizione**.

La definizione del **concetto di "buono"** si basa sull'esistenza di **2 condizioni**: da un lato, il bene da cedere o il potenziale cedente **devono risultare dal buono o dalle condizioni generali** di quest'ultimo; dall'altro, deve sussistere l'**obbligo di accettare i punti come corrispettivo** a fronte della cessione di un bene o della prestazione di un servizio, laddove è proprio quest'ultima condizione che distingue il buono dal **mero sconto**, escluso dall'ambito di applicazione del citato art. 30-*bis*, Direttiva 2006/112/CE.

Ad avviso dell'Avvocato UE, i buoni contengono un **obbligo autonomo**, per il fornitore, e che

può essere attivato unicamente dal cliente, di **accettarli come corrispettivo** (o, se l'importo del buono è insufficiente, a scelta del cliente, anche come parziale corrispettivo) a fronte di una cessione o prestazione. Ciò che è determinante, quindi, è che il buono possa essere **riscattato autonomamente dal titolare come corrispettivo di una cessione o prestazione**.

Nel caso di specie, invece, i **punti accumulati non conferiscono al cliente alcun diritto** (né danno luogo, quindi, ad alcun obbligo per il fornitore) **di utilizzarli** (o di accettarli) **come corrispettivo** di una cessione o prestazione. Il programma di fidelizzazione, infatti, è concepito in modo tale che il cliente ha il **diritto di utilizzare i punti solo all'atto di un successivo acquisto per ottenere ulteriori beni**.

In sostanza, i punti **non determinano l'obbligo**, per il fornitore, **di cedere un bene**, ma possono essere utilizzati solo in occasione del successivo acquisto del cliente ed è solo nell'ambito di quest'ultimo che il premio può essere acquisito per mezzo dei punti.

Tuttavia, osserva l'Avvocato generale, affinché si abbia un buono è **indispensabile l'esistenza dell'obbligo del fornitore di accettare i punti come corrispettivo della cessione o prestazione**. Solo in tal caso, per esempio, ai sensi dell'art. 30-ter, par. 1, Direttiva 2006/112/CE, il **trasferimento del buono monouso può essere già considerato come una cessione**.

Pertanto, nella fattispecie considerata, i punti **non costituiscono un buono ai fini dell'IVA, ma solo uno sconto**.

In merito, poi, al **trattamento IVA dei punti non riscattati**, l'Avvocato UE ha osservato che **un buono multiuso** che non rappresenta un valore determinato, ma solo un valore determinabile, ai sensi degli artt. 30-bis e 30-ter, Direttiva 2006/112/CE, **può assumere rilevanza ai fini dell'IVA** solo quando **il valore determinabile si concretizza**. Se ciò avviene solo al momento del riscatto, il buono non ha, fino a tale data, alcuna incidenza, neppure sulla base imponibile del primo acquisto.

Di conseguenza, se i punti non vengono riscattati, **la base imponibile del primo acquisto resta invariata**, sia dal punto di vista del fornitore ? che ha ricevuto un certo importo per i beni ? sia dal punto di vista del cliente ? che ha speso un certo importo per i beni ricevuti ? e **deve essere applicata l'imposta**. Una ripartizione della base imponibile in una parte tassata per i beni e una parte non tassata per il buono non **viene presa in considerazione in caso di emissione di un buono di valore meramente determinabile** (a differenza dell'emissione di un buono multiuso di un determinato valore), dato che il valore determinabile di un buono senza il suo riscatto **non può essere stabilito**.

La stessa conclusione vale nel caso in cui i punti costituiscano, come nella specie, una forma di **sconto che rileva ai fini IVA solo in occasione del secondo acquisto**, come si desume dall'art. 79, Direttiva 2006/112/CE, che esclude dalla **base imponibile le riduzioni di prezzo**.

Tuttavia, i **punti non rappresentano ancora una riduzione di prezzo concessa**, ma solo una



possibilità di riduzione di prezzo. Uno sconto successivo all'esecuzione dell'operazione (nella specie, il primo acquisto) comporta certamente, ai sensi dell'art. 90, Direttiva 2006/112/CE, una riduzione della base imponibile, ma presuppone anche che lo sconto venga **effettuato con il riscatto dei punti, vale a dire con l'ottenimento del premio.**

Alla luce delle considerazioni che precedono, **l'emissione di punti nell'ambito di un programma di fidelizzazione della clientela**, concepito in modo tale che un cliente che acquista beni ottiene punti in base all'entità degli acquisti e ha poi il diritto, all'atto di un successivo acquisto, di utilizzare i punti per ottenere altri beni, **non costituisce un buono** ai sensi dell'art. 30-*bis*, Direttiva 2006/112/CE. **Manca, infatti, l'obbligo autonomo del fornitore di accettare tali punti** come corrispettivo a fronte di una cessione o prestazione, con la conseguenza che l'emissione dei punti dà luogo, agli effetti dell'IVA, a uno **sconto in relazione al successivo acquisto.**

IMPOSTE SUL REDDITO

La posizione della Agenzia delle Entrate sul regime forfettario tra risposte attese e risposte “scontate”

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme

Scopri di più

Una risposta fornita dalla Agenzia delle Entrate in tema di **regime forfettario**, in un recente incontro con la stampa specializzata, può essere uno stimolo per fare **il punto su questo regime**, o meglio per valutare se vi siano dei **riverberi della Riforma del reddito da lavoro autonomo**, che spiegano efficacia anche per il **regime agevolato**. Per la verità la risposta fornita nell'incontro del 18 settembre 2025 **non è di particolare rilievo** dal punto di vista della importanza della questione sollecitata il che, peraltro, non è fatto nuovo, nel senso che, frequentemente, le risposte fornite in queste occasioni riguardano temi **piuttosto marginali**, rispetto alle novità legislative introdotte; ma questa è ormai una tendenza che ha caratterizzato tutti gli incontri con la stampa tenuti negli ultimi anni.

Detto ciò, la questione sollecitata all'Agenzia delle Entrate riguarda la **modalità di computo dei compensi** in capo ad un **professionista forfettario**, e ciò in relazione al tetto fissato ad euro 85.000/anno per **restare nel regime agevolato**. In modo più preciso, il quesito era imperniato sulla **modalità di computo delle prestazioni** eseguite tra **cassa e competenza**; quindi, se una prestazione ultimata nell'anno X, ma incassata nell'anno X + 1, va **conteggiata nel primo o nel secondo anno** per verificare il superamento o meno del **tetto di euro 85.000**. Per la verità, il quesito sembra alquanto singolare, poiché la **risposta appare del tutto scontata**, basti solo prestare attenzione al testo letterale dell'articolo 1, comma 54, lett a), L. 190/2014 che, nel quantificare il tetto massimo sopra citato, evoca i **“compensi percepiti”**; pertanto, alludendo, senza ombra di dubbio, al **principio di cassa**. Di fronte a tale testo così chiaro non era necessario, a parere di chi scrive, citare la circolare 10/E/2016 (come fa l'Agenzia delle Entrate per motivare la scelta del principio di cassa), essendo **sufficiente richiamare la norma succitata**. Alla fine, si è ottenuta una conferma, piuttosto pleonastica, sul fatto che **solo l'incasso effettivo del corrispettivo** dovuto determina il verificarsi del presupposto impositivo in capo al soggetto forfettario; comunque registriamo questa conferma da aggiungere al già corposo **materiale interpretativo** pubblicato sul regime agevolato.

In realtà, vi erano altre questioni ben più spinose da sottoporre al vaglio dell'interprete ufficiale; questioni, peraltro, anche di **scottante attualità**, in quanto poste all'attenzione dell'operatore tributario a seguito della Riforma del reddito da lavoro autonomo, applicabile a

far data dall'1.1.2024, ed attuata con il D.Lgs 192/24. Una su tutte, è il **tema della qualificazione dei rimborsi spesa riaddebitati analiticamente al committente**, che sono esclusi dalla base imponibile ex articolo 54, comma 2, lett.b), Tuir. Vero è che detti rimborsi (per spese intestate al professionista) vanno fatturati al committente, applicando l'Iva nei modi ordinari (tesi confermata dalla Agenzia nello stesso incontro del 18 settembre 2025), ma ciò **non significa nulla nel comparto delle Imposte sul reddito**, nel senso che si tratta, comunque, di **incassi non rilevanti fiscalmente**. Ora, se spostiamo l'attenzione sulla figura del professionista forfettario non potremmo che concludere che **il presupposto impositivo è l'incasso di compensi** (non di qualunque altra somma ancorché tassabile come accade per le plusvalenze), il che comporta che, se **viene incassata una somma che non può essere qualificata come compenso** (nel caso dei riaddebiti addirittura l'importo è totalmente non imponibile), tale somma **non dovrebbe rilevare nel coacervo dell'ammontare** da sottoporre alla percentuale di redditività del 78%. Ma il condizionale è d'obbligo, posto che, in via del tutto informale, alcune posizioni vicine all'Agenzia delle Entrate si erano pronunciate, qualche mese fa, **per l'imponibilità**. Questa, a parere di chi scrive, era una **domanda rilevante da porre**; comunque sia, si è a conoscenza del fatto che è **giacente una istanza di Interpello** che tra breve vedrà spirati i termini per la risposta, il che ci permetterà di tornare **sul tema segnalato**.

Per una istanza di Interpello che sta per scadere, ve ne è **un'altra di recente pubblicazione** che ha generato discussione, apparendo la posizione della Agenzia delle Entrate, **eccessivamente penalizzante**. Si tratta dell'Interpello n. 226 del 22.11.2024 sul tema della **legittima applicazione dell'aliquota start up del 5%** per coloro che applicano il regime forfettario ed **iniziano una nuova attività**. Come è noto, il lasso temporale nel quale è applicabile l'aliquota start up è di **5 anni**. La domanda posta con l'istanza sopra citata era riferita ad **un soggetto che inizia una nuova attività** non potendo accedere immediatamente al regime forfettario a causa del reddito da lavoro dipendente superiore al tetto di euro 30.000. Invece dall'anno successivo a quello di inizio attività viene applicato il regime forfettario con **richiesta di utilizzo dell'aliquota del 5%**.

A tale richiesta si oppone l'Agenzia motivando tale posizione con la seguente affermazione: *"L'aliquota start up è applicabile da chi inizia una nuova **attività optando ab origine per il regime forfettario**"*.

Pertanto, **l'accesso solo dal secondo anno di attività al regime forfettario renderebbe non applicabile l'aliquota del 5%; nemmeno per i quattro anni residui al compimento del primo quinquennio di attività**. Per la verità, l'articolo 1, comma 65, L. 190/2014, individua quale presupposto per la fruizione del 5% il **mero inizio dell'attività**, non già che tale inizio debba configurarsi, ab origine, come il primo **periodo in cui viene applicato il regime forfettario**. Se l'agevolazione ha l'obiettivo di incentivare nuove attività, tale obiettivo sarebbe stato perseguito anche **permettendo l'accesso al regime forfettario** in qualche anno successivo a quello di inizio di attività, **potendosi fruire del 5% di imposta sostitutiva solo per gli anni residui** al compimento del primo quinquennio, ovviamente.

Invece, sul punto, si registra una **chiusura da parte della Agenzia delle Entrate**; chiusura che,



tuttavia, per le motivazioni addotte, **permette di ritenere che** colui che inizia una nuova attività applicando il regime forfettario start up, e poi per qualche motivo esce da detto regime, per rientrarvi entro il compimento del **primo quinquennio**, potrà applicare **per gli anni residui del compimento del medesimo primo quinquennio**, l'aliquota agevolata del 5%. Il tema, di frequentissima sollecitazione, meriterebbe una **risposta ufficiale**.

CRISI D'IMPRESA

L'atto notificato al solo curatore non è opponibile al fallito tornato in bonis

di Paola Barisone

Master di specializzazione

I diversi strumenti di ristrutturazione per la gestione della crisi di impresa

Scopri di più

La Cassazione, con l'[ordinanza n. 21379/2025](#) del 25.07.2025, ha confermato un principio già sancito da precedenti pronunce a tutela del contribuente nella fase successiva alla chiusura della procedura fallimentare, per il quale la **cartella di pagamento notificata esclusivamente al curatore fallimentare non è opponibile al soggetto** che, dopo la chiusura della procedura concorsuale, ha **riacquisito la piena disponibilità del proprio patrimonio**

La posizione della giurisprudenza di legittimità

Con ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, P.A., titolare dell'omonima impresa individuale, impugnava **nove cartelle di pagamento**, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo a **seguito di una verifica dell'estratto di ruolo** ed eccependo, di conseguenza, **l'intervenuta prescrizione delle pretese erariali**.

In I grado, la CTP rigettava il ricorso, ritenendo tardiva l'impugnazione, attesa la **rituale notificazione delle cartelle impugate**, effettuata alla stessa destinataria, al padre e, successivamente al fallimento dell'impresa individuale della contribuente, al **relativo curatore fallimentare**.

Tale pronuncia veniva parzialmente riformata dalla CTR, la quale riteneva che, a eccezione delle prime 2 cartelle (una notificata alla destinataria medesima e una al portiere), le **restanti 7 erano state notificate al solo curatore fallimentare**, che tuttavia era rimasto inerte, **non proponendo impugnazione**. Riteneva, pertanto, illegittime le suindicate cartelle, in quanto non notificate anche al fallito.

Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un motivo. La contribuente **resisteva con controricorso**.

Gli Ermellini rilevano nella motivazione dell'ordinanza che la «*Suprema Corte aveva già affermato che, sebbene l'ente impositore o il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare,*

tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale (Cass. n. 2857/2022, Rv. 66376401)».

La Cassazione si era già sostanzialmente espressa in **tema di contenzioso tributario**, statuendo che «*l'ente impositore che **decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovare di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis**, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti (Cass. n. 10760/2024, Rv. 67107601)».*

Pertanto, la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare, è **inopponibile al fallito in caso di notifica di un atto impositivo a essa consequenziale**.

Tuttavia, come precisato dagli Ermellini, **è necessario che il contribuente**, richieda all'ADR **una copia della cartella**, a suo tempo notificata al e, in caso di mancata trasmissione, **direttamente al curatore fallimentare**, e **impugni tempestivamente l'atto consequenziale**, con termine decorrente dalla data in cui ne ha avuto effettiva conoscenza (cfr. [Cass., n. 10899/2015](#)).

Si ricorda che, anche [Cass. n. 21333/2024](#), Rv. 67165101, in tema di fallimento, ha statuito che **la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del solo curatore** – e non anche nei riguardi del contribuente – **non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto impositivo**, né tantomeno la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo, ma solo la sua inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito e ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell'ente, i quali **rimangono legittimati a impugnare tempestivamente l'atto** a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza.

Difatti, la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente consente il **consapevole esercizio del diritto di impugnativa**, sicché, nel caso in cui l'atto impositivo sia stato **notificato al solo curatore e non anche alla società fallita**, il **termine per proporre impugnazione non può decorrere**, per il fallito, dalla generica comunicazione, da parte del curatore, di una **insinuazione tardiva di un credito erariale**, né dalle risultanze della **verifica dello stato passivo in cui detto credito sia stato insinuato**, ma decorrerà **dalla trasmissione dell'intera documentazione relativa alla pretesa erariale** (nella specie, la copia della cartella di pagamento), fermo restando che grava sull'Amministrazione finanziaria **l'onere di provare il momento in cui tale atto sia venuto a conoscenza del contribuente**, in modo da individuare la data dalla quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell'[art. 21, D.Lgs. n. 546/1992](#) ([Cass. n. 7874/2015](#), Rv. 63530101).

Di conseguenza, **la notifica della cartella intervenuta solo nei confronti della procedura, non può essere considerata definitiva nei confronti del contribuente che ha riacquisitato la capacità giuridica**.



Pertanto, il contribuente, tornato *in bonis*, che riceve **la notifica di una intimazione di pagamento** o di un preavviso di fermo amministrativo, può procedere **all'impugnazione dell'atto notificato e della relativa cartella**, ovvero sia dell'atto presupposto in quanto inefficace nei suoi confronti, nei termini di Legge, con conseguente possibilità di richiedere il riconoscimento della prescrizione per tardiva notifica.

EDITORIALI

L'IA negli studi: Euroconference e Fondazione ODCEC Milano insieme per un evento che guarda al futuro

di **Milena Montanari**



Una collaborazione strategica

Il 30 settembre, dalle 15 alle 17 in diretta webinar, andrà in scena un appuntamento di particolare rilievo per la comunità professionale. La partnership tra **Euroconference e Fondazione ODCEC Milano** dà vita a un evento dedicato a un tema ormai centrale: il **ruolo dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione nella trasformazione degli Studi professionali**.

L'iniziativa nasce dalla volontà condivisa di accompagnare i commercialisti in un percorso che coniughi aggiornamento normativo, innovazione tecnologica e applicazioni pratiche, fornendo strumenti immediatamente spendibili nella gestione delle attività quotidiane.

Un tema che cambia il volto della professione

L'intelligenza artificiale non è più un concetto futuristico ma una realtà che sta entrando in modo sempre più pervasivo nelle dinamiche degli Studi. L'obiettivo del corso è quello di offrire una panoramica concreta su **come l'AI possa essere utilizzata per alleggerire il carico operativo, migliorare l'efficienza e aprire nuove prospettive di servizio**.

La digitalizzazione, infatti, non riguarda soltanto la semplificazione dei processi: significa ripensare il modo stesso di fare consulenza, trasformando la compliance in opportunità a valore aggiunto e ponendo al centro la qualità delle relazioni con la clientela.

Contenuti concreti e immediatamente applicabili

Il programma dell'evento si distingue per **l'impostazione pratica e operativa**. Saranno trattati i

seguenti aspetti:

- espandere gli orizzonti della professione con l'AI, dall'elaborazione contabile alla consulenza agile;
- automatizzare le operazioni ripetitive, liberando tempo prezioso per attività di maggiore valore;
- migliorare l'analisi dei dati, così da sfruttare appieno le informazioni già disponibili nello Studio;
- personalizzare l'interazione con i clienti, creando servizi più mirati e capaci di rafforzare il rapporto fiduciario;
- trasformare la compliance da obbligo gravoso ad attività capace di generare vantaggi competitivi.

A questi contenuti si affiancano due momenti di particolare interesse: una **sessione pratica con software gestionali**, pensata per mostrare in diretta l'impatto dell'AI nelle soluzioni operative, e un approfondimento sull'**AI Act**, che offrirà linee guida sui comportamenti corretti da adottare per un utilizzo sicuro e conforme delle nuove tecnologie.

Ad aprire l'incontro saranno **Nicola Mavellia**, Vicepresidente della Fondazione ODCEC Milano, e **Giuseppe Busacca**, AD Euroconference e General Manager BU Professional Solutions TeamSystem, che porteranno il saluto delle istituzioni promotrici. Il cuore dell'evento sarà affidato agli interventi di **Diego Barberi**, dottore commercialista in Novara, e **Melissa Farneti**, consulente applicativo TeamSystem, che porteranno la loro esperienza diretta su casi d'uso e applicazioni concrete delle tecnologie AI nello Studio.

La partecipazione al webinar consente ai commercialisti di maturare 2 CFP in materia obbligatori; un valore aggiunto che rende l'evento non solo un momento di aggiornamento, ma anche un'occasione di crescita professionale a tutti gli effetti

Uno sguardo al futuro

La trasformazione digitale non è più un'opzione, ma un percorso inevitabile. La sfida per i professionisti è saperla affrontare con strumenti adeguati e con la giusta preparazione.

L'evento del 30 settembre si pone esattamente in questa prospettiva: fornire **conoscenze, strumenti pratici e linee guida per gestire con sicurezza ed efficacia il cambiamento in atto**.

Grazie alla collaborazione tra Euroconference e Fondazione ODCEC Milano, i partecipanti avranno l'opportunità di guardare al futuro della professione con maggiore fiducia e con una visione più chiara delle opportunità offerte dall'innovazione.

[Clicca qui](#) per approfondire e iscriverti!